



Comune di Pordenone



Assessorato alle Politiche Europee e alle Attività Produttive
Servizio Politiche Europee

Presidenza Consiglio dei Ministri

BANDO PUBBLICO “UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA”



CAPO I
FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e finalità

Il presente Bando “**Una impresa accessibile ed inclusiva**” disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese, finalizzati alla realizzazione del Progetto complessivo denominato “**i20aPN**”.

Il presente Bando, in particolare, dà attuazione agli interventi di cui alla lettera c) e d) del comma 3 dell’art. 4 del Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 1 giugno 2016.

L’obiettivo del Progetto “**i20aPN**” è di stimolare lo sviluppo del territorio, attraverso un efficiente ed efficace utilizzo delle sue risorse, **con la finalità di rendere la città accessibile a tutti**, con particolare riferimento alla popolazione anziana, ai disabili e alle persone fragili con disagio sociale ed economico **attraverso interventi di riqualificazione urbana, sviluppo dell’attrattività e dell’offerta economica e di sicurezza** afferenti ad un’area caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza dei servizi, così come individuata (vedasi allegato 1).

Le macro-iniziative finanziabili riguardano in particolare:

- a. il contrasto delle dinamiche di degrado socio-economico attraverso lo stimolo alla creazione di nuove imprese e il miglioramento delle potenzialità aziendali-produttive delle imprese già attive;
- b. la valorizzazione delle attività produttive nuove o esistenti in armonia con il contesto sociale, turistico, culturale, architettonico e che promuovono azioni finalizzate all’attrattività del territorio al fine di accrescerne la qualità, la vivibilità, la sicurezza anche attraverso la riduzione dei locali sfitti;
- c. il miglioramento dell’inclusione sociale del contesto urbano attraverso politiche occupazionali rivolte in particolare alle c.d. fasce più deboli;
- d. il miglioramento dell’accessibilità anche attraverso interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e dei servizi di prossimità con particolare attenzione alle fasce deboli;
- e. la valorizzazione dei prodotti di eccellenza, dei prodotti tipici locali, dei prodotti in possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto;
- f. il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività d’impresa in città, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, al risparmio energetico, alla riduzione dell’inquinamento acustico e al miglioramento qualità della vita;
- g. il miglioramento della capacità competitiva delle imprese attraverso strategie innovative di mercato ed ad esempio la diffusione delle moderne strategie di digitalizzazione (Information technology);
- h. il miglioramento della sicurezza del contesto urbano.

Le macro - iniziative sono state tradotte in assi che vengono qui di seguito riportati:

1. creazione d’impresa;
2. attrattività del contesto urbano;
3. accessibilità;
4. sostenibilità ambientale;
5. digitalizzazione;
6. occupazione e inclusione;
7. sicurezza;
8. settori d’impresa;
9. tipologia d’impresa;
10. area d’intervento prioritaria;
11. qualità di progetto.

Articolo 2
Area intervento

Gli interventi risultano ammissibili e finanziabili secondo le disposizioni contenute nel presente bando e secondo quanto stabilito dagli articoli che seguono.

Nel presente articolo e nell'allegato 1 sono definite le aree che sono così individuate:

area 1 perimetrata in rosso e in colore bianco = **area target**

area 2 perimetrata in blu e in colore giallo = **area buffer**

area 3 = restante area

Nell'area target - area 1 sono ammissibili tutte le tipologie di intervento (per attività nuove o esistenti) e di finanziamento (a sportello o a domanda) con la disciplina di seguito riportata.


Rientrano nell'area target anche gli interventi che riguardano le attività localizzate negli snodi posti ai limiti dell'area target - area 1. A questo fine rientrano gli interventi che riguardano le attività che sono insediate o che si insedieranno negli edifici attestanti negli snodi stessi come - ad esempio - nell'ambito della rotonda di Borgomeduna rientrano gli edifici attestanti nello snodo/incrocio tra via Udine, via Meduna, via Canaletto, viale Martelli, via San Giuliano e via Nuova di Corva in quanto unico ambito da riqualificare. Stesso criterio dovrà essere utilizzato per gli altri snodi presenti posti al bordo dell'area perimetrata in rosso.

Nell'area buffer - area 2 e area 3 sono ammissibili, come meglio specificato, solo alcune tipologie di attività come di seguito indicato e riportato nei successivi articoli e solo per la tipologia di istanze a domanda.

L'area buffer (area n. 2) è l'area ricompresa nel raggio d'influenza nella fascia di 500,00 mt esterna all'area target, per consumatori abituali e occasionali che si muovono a piedi o in bicicletta e che costituiscono il bacino d'utenza potenziale.

L'area buffer è stata individuata per promuovere una attrattività migliore e più diffusa per i cittadini residenti, per migliorare la qualità della vita ed evitare fenomeni dannosi/negativi derivanti dalla possibile circostanza di una eventuale rincorsa all'insediamento nell'area target con la depauperazione delle attività di prossimità nelle altre aree.

Nelle aree 2 e 3, sono ammesse a finanziamento solo le attività - secondo le indicazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - che hanno un beneficio atteso chiaro, diretto e univoco, misurato e verificabile anche nell'ambito dell'area target (area 1) che dovrà essere dichiarato nell'istanza e dimostrato da parte del beneficiario nella relazione o in altri allegati a corredo dell'istanza, salvo quanto diversamente stabilito dal successivo articolo 7.



Articolo 3 Definizioni e indicazioni normative di riferimento per le definizioni

Ai fini del presente Bando le definizioni di carattere generale sono le seguenti:

- 1) **Sede legale.** La sede legale (o sede principale, o sede sociale per le società) di un'impresa è di regola il luogo in cui dall'atto costitutivo essa risulta avere il centro amministrativo dei propri affari: in genere identifica il luogo in cui si trova l'organizzazione amministrativa dell'impresa.
- 2) **Sede operativa.** La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio.
- 3) **Unità locale.** Per unità locale si intendono gli impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, eccetera) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato (Circ. MISE 3668/C del 2014).
- 4) **Sede secondaria** è una sede diversa dalla legale: secondo il Codice Civile (art.2197 c.c.) un'unità locale può essere considerata sede secondaria soltanto se è organizzata con una "rappresentanza stabile" e prevista dall'atto costitutivo o da una sua modificazione.
- 5) **Impresa attiva.** Impresa attiva è l'impresa iscritta al Registro Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto.

La definizione di **microimprese, piccole e medie imprese (PMI)** è quella contenuta all'articolo 2 legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriale) in armonia con l'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 come di seguito riportato:

- A) **Microimpresa.** Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a Euro 2.000.000,00.
- B) **Piccola impresa.** Si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a Euro 10.000.000,00.
- C) **Media impresa.** Si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone e che realizza un fatturato annuo non superiore a Euro 50.000.000,00 e/o un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43.000.000,00.

Relativamente al **tipo d'impresa** di seguito vengono riportate le precisazioni che derivano dalla "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06.05.2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124 del 20 maggio 2003" relativa alle:

- ✓ **Imprese autonoma:** Una PMI si definisce autonoma quando non ha rapporti societari con altre aziende o quando la sua partecipazione nel capitale di un'altra società (o la partecipazione di un'altra società nel suo capitale) è inferiore al 25% delle azioni (o diritto di voto);
- ✓ **Impresa associata:** Si parla di imprese associata, invece, quando la partecipazione azionaria (della nostra azienda nel capitale di una seconda, o di un'altra società nel nostro capitale) è compresa tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto di una altra impresa;
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
 - a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b. università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d. autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
- ✓ **Impresa collegata:** Se la partecipazione nel capitale aziendale si spinge oltre il 50%, invece, secondo le raccomandazioni della Commissione europea, le due società possono definirsi collegate.
Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni tramite una o più altre imprese, o con degli investitori, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

Ai fini chiarificatori si invita i richiedenti di prendere visione della Guida dell'utente alla definizione di PMI della Commissione Europea.

Di seguito vengono riportate le ulteriori definizioni con i relativi riferimenti normativi di riferimento:

- ✓ **Impresa giovanile:** è definita in base al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 055/Pres. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile. Si intende per impresa giovanile l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani (persone di età inferiore ai 35 anni) oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.
- ✓ **Impresa femminile:** è definita in base al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile. Si intende per impresa femminile l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.
- ✓ **Start-up innovativa:** è definita in base all' art. 25, commi 2 e 3 D.L. 18.10.2012 nr. 179 convertito con L. 17.12.2012 nr. 221 l'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
 - ✓ è costituita da meno di sessanta mesi;
 - ✓ ha la sede principale dei propri affari in Italia, o in altro Paese Ue, ma con almeno una filiale o sede produttiva in Italia;
 - ✓ a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
 - ✓ non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
 - ✓ ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
 - ✓ non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
 - ✓ possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di

personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; (207)
3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

✓ **Piccole e medie imprese innovative** sono definite in base all' art. 4 D.L. 24.01.2015 n. 3 Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. convertito con L. 24.03.2015 nr. 33 per "piccole e medie imprese innovative". Si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

- a. la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- b. la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- c. le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- d. l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- e. almeno due dei seguenti requisiti:
 1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
 3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte.

- ✓ **Imprese culturali e creative:** sono definite in base al comma 57 dell' art. 1 L. 27-12-2017 n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
- ✓ **Imprese turistiche:** sono definite in base all' art. 4 D.Lgs. 23-5-2011 n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
- ✓ **Imprese** che appartengono ai settori **dell'artigianato artistico tradizionale e dell'abbigliamento su misura**. Sono le imprese di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i. ed indicativamente le imprese che svolgono attività riferibili a:
 - I - Abbigliamento su misura:** - lavori di figurinista e modellista; - modisterie; - confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria; - sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli; - realizzazione di modelli per pellicceria; - sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento; - camicerie; - fabbricazione di cravatte; - fabbricazione di busti; - fabbricazione di berretti e cappelli; - lavorazione di parrucche; - confezione a maglia di capi per abbigliamento; - fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano; - lavori di calzoleria.
 - II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:** - bulinatura del cuoio; - decorazione del cuoio; - limatura del cuoio; - ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone); - lucidatura a mano di pelli;
- fabbricazione di pelletteria artistica; - fabbricazione di pelletteria comune; - pirografia; - sbalzatura del cuoio; - fabbricazione di selle; - stampatura del cuoio con presse a mano; - tappezzeria in cuoio; - tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).
 - III - Decorazioni:** - lavori di addobbo e apparato; - decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali; - decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento; - decorazione artistica di stoffe (tipo Batik); - lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili; - lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.
 - IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura:** - riproduzione di acqueforti; - realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica; - riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche; - riproduzione di xilografie; - lavori di pittura di quadri (scenografici), scene teatrali e cinematografiche; - riproduzione di disegni per tessitura; - lavori di copista di galleria; - composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo); - lavori di fotoincisione; - lavori di fotoritocco.
 - V - Legno e affini:** - lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno; - lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo; - lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo); - fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno; - tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi; - lavorazione del sughero; - fabbricazione di ceste, canestri, bigonze e simili; - fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili; - lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane; - fabbricazione di sedie; - fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili; - fabbricazione e montaggio di cornici; - fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili); - ebanisteria; - fabbricazione di pipe; - fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili; - carpenteria in legno; - fabbricazione e allestimento di imbarcazioni in legno; - verniciatura di imbarcazioni in legno; - fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno.
 - VI - Metalli comuni:** - arrotatura di ferri da taglio; - lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti; - fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco; - fabbricazioni di chiavi; - lavori di damaschinatore; - fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali; - lavorazione del ferro battuto e forgiato; - fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani); - modellatura dei metalli; -

fabbricazione di modelli meccanici; - battitura e cesellatura del peltro; - lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano); - lavori di sbalzatura; - lavori di traforatura artistica; - lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati; - lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco; - fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo; - lavorazione dell'ottone e del bronzo; - carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto; - lavori di cromatura; - lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni.

VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini: - lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano); - lavori di cesellatura; - lavori della filigrana; - lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo; - lavorazione ad intarsio delle pietre dure; - incastonatura delle pietre preziose; - lavori di miniatura; - lavori di smaltatura; - formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili); - infilatura di perle.

VIII - Servizi di parrucchiere misto ed attività di estetista: - servizi di parrucchiere misto; - attività di estetista.

IX - Strumenti musicali: - fabbricazione di arpe; - fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo; - fabbricazione di ottoni; - liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico; - fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche; - fabbricazione di campane; - lavori di accordatura; - fabbricazione di corde armoniche.

X - Tessitura, ricamo ed affini: - fabbricazione di arazzi; - lavori di disegno tessile; - fabbricazione e lavorazione manuale di materassi; - lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto; - tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini); - tessitura a mano di tappeti e stuoie; - confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili; - lavorazione e produzione di arredi sacri; - fabbricazione e tessitura di bomboniere; - fabbricazione di vele; - fabbricazione di retine per capelli.

XI - Vetro, ceramica, pietra ed affini: - lavori di applicazione di vetri; - lavori di decorazione del vetro; - fabbricazione di perle a lume con fiamma; - lavori di incisione di vetri; - lavori di piombatura di vetri; - fabbricazione di oggetti in vetro; - fabbricazione di vetrate; - molatura di vetri; - modellatura manuale a fuoco del vetro; - soffiatura del vetro; - fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale; - produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale; - fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali; - lavori di formatore statuista; - lavori di mosaico; - lavori di scalpello e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure; - lavorazione artistica dell'alabastro.

XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie: - rilegatura artistica di libri; - fabbricazione di oggetti in pergamena; - fabbricazione di modelli in carta e cartone; - lavorazione della carta mediante essiccazione; - fabbricazione di ventagli; - fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta; - fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.

XIII - Alimentaristi: - lavorazione cereali e sfarinati: - produzione di paste alimentari con o senza ripieno; - produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno; - produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari; - produzione di gelateria; - produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari; - produzione di olio d'oliva; - produzione di conserve animali e vegetali; - produzione e conservazione di prodotti ittici; - produzione e stagionatura di salumi; - lavorazione ed essiccazione di carni fresche; - lavorazione di grassi, strutto e frattaglie; - produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari; - produzione di specialità gastronomiche; - produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari; - produzione di distillati e liquori; - lavorazione di funghi secchi e tartufi; - lavorazione di erbe e aromi; - lavorazione di frutta secca e conservata.

✓ **Attività rare:** Si definiscono attività rare quelle che siano in grado di dimostrare quanto previsto all'art. 7 o che siano in possesso dei seguenti codici ATECO:

Codice ATECO	Tipologia attività
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane

47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetropiano, materiale elettrico e termoi.
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90.00	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
88.99.00	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
98.10.00	Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
98.20.00	Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.23.00	Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie (non a gettone)

Relativamente ai **Sistemi di certificazione della qualità aziendale, DOP e IGP** si precisa che:

1. La **ISO 9001** è uno standard internazionale relativo alla gestione della Qualità, applicabile da tutte le Organizzazioni operanti in qualsiasi settore di attività. Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro della ISO 9001: ogni attività, applicazione e monitoraggio delle attività/processi è infatti volta a determinare il massimo soddisfacimento dell'utilizzatore finale.
2. La certificazione **ISO 14001** attesta l'applicazione volontaria all'interno di un'organizzazione di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e che ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.
3. L'**Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)** è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. Esso rientra tra gli strumenti volontari attivati nell'ambito del V Programma d'azione della UE a favore dell'ambiente. Scopo prioritario dell'EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese. Il sistema di gestione ambientale richiesto dallo standard EMAS è basato sulla norma ISO 14001:2004, di cui sono richiamati tutti i requisiti
4. La certificazione **ISO 45001 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use"** in italiano "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso" (che ha soppiantato la certificazione OHSAS 18001:1999) attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in grado di consentire alle organizzazioni d'impresa di fornire posti di lavoro sicuri e salubri.
5. La sigla **SA8000:2014** identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal Council of Economical Priorities Accreditation Agency teso a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità

sociale d'impresa (il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro).

6. Alla luce dell'art. 5 Reg. (CE) 21-11-2012 n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il termine “**denominazione di origine**” identifica un prodotto:

- a. originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- b. la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e
- c. le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

In base all'art. 5 Reg. (CE) 21-11-2012 n. 1151/2012 il termine “**indicazione geografica**” identifica un prodotto:

- a. originario di un determinato luogo, regione o paese;
- b. alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;
- c. la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

In deroga a quanto appena detto, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
- b. sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
- c. esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b) e
- d. le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004.

Infine si definisce **Impresa in difficoltà**: quella così come definita in base al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. si intende per impresa in difficoltà l'impresa che:

1. ha registrato negli ultimi tre esercizi chiusi, prima della presentazione della domanda, perdite in almeno due esercizi consecutivi oppure una perdita nell'ultimo dei predetti esercizi, come risultanti dai bilanci di esercizio o, nel caso di imprese non tenute alla pubblicità del bilancio, dalle dichiarazioni fiscali dell'impresa oppure
2. ha beneficiato nei trentasei mesi precedenti alla presentazione della domanda della cassa integrazione guadagni straordinaria o della cassa integrazione guadagni in deroga o di contratti di solidarietà difensivi o dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa.

Articolo 4

Regime di aiuto e programmazione comunitaria

I contributi di cui al presente Bando sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1407/2013, sono esclusi dall'applicazione di tale regolamento i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, elencati nell'Allegato A del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n.1407/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare la somma di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art.2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n.1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare € 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti *de minimis*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui ai commi precedenti. Qualora la concessione del contributo previsto dal presente Bando comporti il superamento del massimale *de minimis*, il contributo verrà ridotto fino all'importo che consenta il suo rispetto.

La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Prima della concessione del contributo il Comune procede alla verifica della dichiarazione sostitutiva tramite accesso al Registro Nazionale Aiuti di Stato o mediante verifica presso gli uffici competenti.

In deroga a quanto appena detto, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

E' anche consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Articolo 5

Risorse finanziarie, riparto per tipologia di istanza, importi minimi e massimi erogabili

Le risorse complessivamente disponibili finalizzate alla realizzazione del Progetto denominato "**Una impresa accessibile ed inclusiva**" sono pari a € 3.400.000,00.

L'intensità del contributo massimo concedibile è pari al 70% della spesa ammissibile, salvo particolari limitazioni previste agli articoli successivi previsti al capo II.

I canali di accesso al contributo sono due:

- a) **istanze a sportello;**
- b) **istanze a domanda.**

Per le istanze a sportello la disponibilità del fondo ammonta ad € 800.000,00. In dettaglio,

- importo minimo di spese ammissibili € 4.285,71;
- contributo minimo concedibile € 3.000,00;
- contributo massimo concedibile € 30.000,00.

Per le istanze a domanda la disponibilità del fondo ammonta ad € 2.600.000,00. In dettaglio,

- importo minimo di spese ammissibili € 17.142,86;
- contributo minimo concedibile € 12.000,00;
- contributo massimo concedibile € 100.000,00.

Qualora vi sia un residuo nei fondi destinati al finanziamento delle domande "a sportello", lo stesso potrà essere utilizzato per le istanze "a domanda".

E' possibile presentare una sola istanza di contributo rispetto alle due modalità "a sportello" o "a domanda". Nell'ipotesi di presentazione di più istanze da parte di un'impresa verrà valutata solo la domanda presentata per prima in ordine temporale; le altre istanze saranno dichiarate non ammissibili.

Articolo 6

Regime particolare per imprese aderenti al Pisu "Pordenone in rete"

Per le imprese che hanno già beneficiato del sostegno di cui al progetto Pisu "Pordenone in_rete" l'intensità del contributo massimo è abbattuta del 50% (quindi corrispondente al 35% della spesa ammissibile), salvo che l'intervento previsto si riferisca ad una unità locale diversa da quella interessata dal precedente sostegno. Per le spese relative all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche la riduzione dell'intensità del contributo appena detta non viene applicata.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 7

Requisiti generali dei soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla presente procedura, salvo le eccezioni sotto riportate all'art. 16, le imprese, individuali o collettive, strutturate o meno in forma di società e le cooperative – imprese, micro, piccole o medie imprese secondo la definizione di cui all'art. 3 ed avere l'unità locale operativa, relativamente alla quale sono riferiti gli investimenti soggetti a sostegno che alla data di scadenza dei diversi termini previsti all'art. 17 risultino operative ed attive.

Le imprese devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

- l'impresa, individuale o collettiva, deve essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio (fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento);
- l'impresa, individuale o collettiva, non deve trovarsi (né essersi trovata nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda) in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; non deve essere in corso il procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; l'impresa non deve poi versare in stato di sospensione dell'attività commerciale; l'impresa non deve versare in difficoltà secondo la definizione data dal paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C244 del 1/10/2004;
- l'impresa, il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in nome collettivo), i Soci accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non devono versare nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689, e all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231;
- sempre i medesimi soggetti non devono avere debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti per i quali sono stati legalmente messi in mora né avere un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, per i quali abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; analogamente per il soggetto giuridico attraverso la cui forma viene esercitata l'impresa;
- l'impresa deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti.

Nel caso si proceda a costituire una nuova impresa – nuova unità locale l'impresa, individuale o collettiva, deve essere iscritta e risultare attiva al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio entro la data di presentazione della domanda.

Per le attività che intendono insediarsi fuori area target, in relazione a quanto già precisato all'art. 2, sono ammissibili:

- 1) le attività indicate all'allegato A) del DPGR del 20.12.2002 n. 400/Pres. come meglio specificato all'art. 3;
- 2) le attività con carattere di rarità di cui al precedente art. 3;
- 3) le attività che valorizzino i prodotti di eccellenza, i prodotti tipici locali, i prodotti in possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto.

Sono altresì ammesse, con la penalizzazioni di punteggio previste all'art. 18 punti 10.2 e 10.3, eventuali altre attività che però dovranno dimostrare attraverso la relazione e documentazione probante, ricerche, studi, benchmark, attestazioni, dichiarazioni il beneficio atteso chiaro, diretto e univoco, misurato e verificabile anche nell'ambito dell'area target (area 1).

Al fine della deroga contenuta al precedente capoverso va precisato che l'imprenditore o l'aspirante tale dovrà necessariamente rappresentare nella documentazione a corredo dell'istanza:

- a. il tema della valutazione delle prestazioni dei servizi offerti in rapporto a quelli esistenti (ad esempio rapporto alla sua importanza funzionale e scarsità spaziale);
- b. il bacino d'utenza e calcolo della competitività;
- c. il tema dell'accessibilità rispetto al target di popolazione cui è rivolto il servizio (ad esempio target demo, target socio, qualità retail, approccio geo-economico, tassi di penetrazione, quote di mercato, ecc.);
- d. l'accessibilità in generale al servizio da raggiungersi facilmente da qualsiasi categoria d'utenza (ad esempio record georeferenziati, geomarketing, ecc.).

Il sistema dell'offerta e la necessità di avere un'accessibilità multimodale, alla qualità del manufatto (in rapporto all'esistente degrado), all'attrattività e all'innovatività delle tipologie commerciali/economiche che consentono il raggiungimento del migliore livello di integrazione funzionale possibile e alla capacità di rendere il servizio alla popolazione residente nell'area target e che si connoti con un forte senso di identità e che siano esplicitati i vantaggi estesi a tutta la comunità (e in particolare ai residenti dell'area target) che a causa della rilevanza sociale ed economica che possiedono, dei caratteri organizzativi e delle dotazioni infrastrutturali e di servizi che offrono costituiscono elementi strategici nella determinazione della qualità di vita.

Partendo dal bacino d'utenza - anche in ragione di quanto precisato al precedente articolo 2 - l'operazione preliminare alla vera e propria stima dell'accessibilità ai servizi andrà fatta mediante isocrone/isometre che stabiliscono il grado di

copertura generale del sistema dei servizi rispetto alla popolazione insediata e che ne possa usufruire. La curva isocrona da considerare per le proposte rappresenta il limite delle aree servibili entro un certo "tempo" (= vincolo di servizio) che coincide con il tempo a disposizione per la transazione (consegna, acquisto, fruizione, ecc.) e dovrà dimostrare il grado di saturazione del mercato.

In nessun caso possono partecipare alla presente procedura e presentare domanda di contributo "a sportello" ovvero "a domanda":

1. attività nei confronti delle quali è stata disposta la sospensione della licenza da parte della Questura ai sensi dell'art. 100 RD 18.06.31 nr. 773;
2. coloro che esercitano (anche fuori dall'Area o dal territorio comunale) le seguenti attività:
 - ✓ sale gioco, sale scommesse (codice Ateco 92.00 – 92.00.02 – 92.00.09);
 - ✓ commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop– codice Ateco 47.78.94);
 - ✓ attività con articoli monoprezzo;
 - ✓ attività di compro-oro-argento e attività simili;
 - ✓ il commercio e la vendita attraverso distribuzione automatica, call center;
 - ✓ attività di money transfert, banche, assicurazioni e attività finanziarie e di intermediazione mobiliare(sono invece ammesse le agenzie di mediazione immobiliare - codice ATECO 68.31.00);
 - ✓ attività che non siano svolte in sede fissa (ambulanti - itineranti);
 - ✓ attività commerciali effettuate principalmente per corrispondenza, radio o telefono o attraverso il porta a porta;
 - ✓ negozi di dettaglio specializzati in infiorescenze e semi di canapa sativa o che comunque vendono, se pure in via non esclusiva, prodotti a base di canapa e di canapa sativa;
 - ✓ i centri massaggi – i servizi dei centri per il benessere fisico (Codice Ateco 96.04) ai quali non è associato lo svolgimento dell' attività di estetista e il cui avvio non è subordinato a una Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
 - ✓ i circoli privati;
3. coloro che esercitano una professione protetta in forma individuale,

Fuori area target non sono ammessi nuovi pubblici esercizi così come definiti dalla legge regionale 5 dicembre 2005 n.29 salvo che gli stessi non possano essere intesi come servizi di prossimità

I requisiti sopra indicati devono sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per l'intera durata del progetto e per i periodi del vincolo di stabilità dei 5 anni dalla data di accettazione della rendicontazione.

La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria dopo la concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso, salvo la manifesta preordinazione a superare i limiti stabiliti dal presente bando. Ciascun partecipante/impresa può presentare una sola istanza di contributo rispetto alle due modalità "a sportello" o "a domanda". Nell'ipotesi di presentazione di più istanze da parte di un'impresa verrà valutata solo la domanda presentata per prima in ordine temporale; le altre istanze saranno dichiarate non ammissibili.

Articolo 8

Interventi ammessi per le procedure a sportello e a domanda

Le domande a **sportello** riguardano le attività all'interno dell'area target - per uno o più dei seguenti interventi:

- ✓ acquisto di beni (inclusi gli assemblaggi leggeri) o servizi strumentali all'esercizio d'impresa;
- ✓ acquisto di dehor, arredi, serrande, caldaie, infissi e allestimenti;
- ✓ acquisto di beni per la sicurezza;
- ✓ digitalizzazione d'impresa e sviluppo di *e-commerce*, beni e servizi;
- ✓ acquisto di mezzi ecologici.

Possono essere presentate a **sportello** le domande di finanziamento relative ad attività insediate o da insediarsi all'interno dell'area *target* individuata nell'Allegato 1.

Le istanze di contributo a **domanda** riguardano le imprese che specificatamente intendano presentare un progetto articolato e coerente con le finalità di cui all'art. 1, secondo quanto successivamente disciplinato, che riguardano uno o più dei seguenti ambiti o intervento:

- ✓ avvio nuova impresa;
- ✓ apertura di nuova unità locale;

- ✓ acquisto beni (inclusi gli assemblaggi leggeri) o servizi strumentali all'esercizio d'impresa, quali ad esempio:
 - adeguamenti, allestimenti, nuove linee di *business*, arredi, serrande, dehor, infissi, qualsiasi altro bene a servizio dell'impresa;
 - riqualificazione energetica degli edifici (in misura migliorativa rispetto alle disposizioni vigenti);
 - attrezzature per la gestione, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti;
 - beni per la riduzione dell'inquinamento acustico (in misura migliorativa rispetto alle norme e ai parametri vigenti);
 - beni rivolti all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche;
- ✓ l'incremento dell'occupazione e dell'inclusione sociale;
- ✓ digitalizzazione d'impresa e sviluppo di *e-commerce* (l'acquisto di beni strumentali all'impresa attrezzature, hardware e software, servizi specialistici di consulenza destinati all'informatizzazione e digitalizzazione dell'impresa, compreso lo sviluppo dei servizi di connettività wi-fi, secure payment system, siti web, e-commerce, banda larga, telelavoro, ecc., servizi di consulenza specialistica diretti alla definizione della strategia di promozione dell'attività imprenditoriale sul web e sui social network);
- ✓ acquisto beni riferiti alla prevenzione e sicurezza (quali ad esempio: sistemi di video-allarme antirapina, sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione, anche con allarme acustico; dispositivi antirapina consentiti dalle normative vigenti come nebbiogeni, tappeti sensibili, pulsanti antipanico, pulsanti e pedane antirapina; blindature; casseforti; sistemi antitaccheggio; metal detector; serrande e saracinesche; vetri, vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, inferriate e porte blindate; sistemi biometrici; telecamere termiche; sistemi di pagamento elettronici; sistemi di rilevazione delle banconote false; dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna; automazione nella gestione delle chiavi) e servizi di sorveglianza per la prevenzione contro possibili atti criminosi;
- ✓ mezzi ecologici;
- ✓ eventi strutturati che prevedano un aumento dell'attrattività e sicurezza territoriale come previsto al successivo articolo 16.

L'avvio di nuova unità locale è ammesso a finanziamento laddove la medesima impresa non abbia chiuso altre unità locali a partire dal 26.03.2018.

Le istanze a domanda per imprese insediate o da insediarsi nell'area 2 e 3 (al di fuori area target) dovranno essere in grado di dimostrare di produrre un beneficio chiaro, diretto, misurabile e univoco anche all'interno di tale area *target* secondo quanto previsto al precedente articolo 7 e in ogni caso, è sempre possibile dimostrare il beneficio nell'area target con riguardo esemplificativamente a:

- natura dei beni o dei servizi;
- curriculum e qualifiche soggettive degli addetti;
- numero degli addetti;
- contenuti tecnologici, artistici, culturali significativi dei beni o dei servizi.

Salvo quanto ammesso al precedente articolo 7, in questo specifica fattispecie di deroga dell'ammissibilità delle istanze presentate nell'area 2 e 3, il Responsabile del procedimento procederà a fare una prima valutazione sulla eventuale ammissibilità "condizionata". Tale valutazione sarà poi riconsiderata in forma definitiva da parte della commissione che deciderà in ordine all'accoglimento o meno dell'istanza presentata.

<p>Articolo 9 Spese ammissibili e importi riconoscibili</p>

Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, per acquisti effettuati e servizi resi a partire dalla data del 26.03.2018 (data di registrazione della convenzione tra Comune e Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nel dettaglio sono ammissibili:

- acquisto di beni mobili strumentali all'esercizio d'impresa;
- servizi per consolidamento e primo impianto - messa a disposizione di strumentazione di lavoro e di servizi funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking;
- incarichi professionali e consulenze, inclusa la redazione – inoltre della domanda di contributo e la certificazione della rendicontazione;
- acquisto di *hardware* e/o *software* a servizio dell'impresa e relative licenze ;
- servizi afferenti alla sicurezza dei beni e delle persone (solo per Area target – area 1);

- servizi di tutoraggio – accompagnamento a supporto del percorso di avvio di nuove attività d'impresa solo da parte di lavoratori svantaggiati di cui art. 2 Dlgs 276/2003;
- operazioni di credito: spese di istruttoria e perizia relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale, spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, nel limite di spesa massimo pari a 2.500,00 euro;
- ogni altra spesa non prevista tra le spese non ammissibili del successivo articolo.

L'acquisto di caldaie deve essere riferito esclusivamente all'attività d'impresa e non può essere riferito all'eventuale condominio.

Limitatamente ai mezzi di trasporto sono ammessi i beni nuovi usati a fini dimostrativi (sono trascorsi non più di sei mesi dall'immatricolazione e non hanno maturato un chilometraggio superiore ai 6000 km).

La quota di contributo relativa alle spese tecniche non può eccedere il 15% della relativa spesa ammissibile; la quota di contributo relativa alle spese di consulenza (anche laddove vi siano delle spese tecniche) non può eccedere il 30% della relativa spesa ammissibile.

Per le spese tecniche per "progettazione" e "collaudi" si fa riferimento al decreto del Presidente della Regione 453/2005 nel fissare il tetto al 15% della spesa ammissibile, mentre per le consulenze si fa riferimento ai bandi regionali sul POR FESR che prevedono un limite massimo del 30% per le spese di consulenza.

Tutte le spese ammesse devono rispondere ai requisiti di:

- ✓ inerenza al solo intervento proposto;
- ✓ effettività come diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- ✓ legittimità;
- ✓ verificabilità documentale;
- ✓ ragionevolezza, in quanto economicamente plausibili.

Articolo 10 **Acquisto di veicoli ecologici e sostenibili, importi erogabili**

E' ammesso l'acquisto di veicoli, ecologici e sostenibili dal punto di vista ambientale, destinati al trasporto di persone e merci e alla consegna di prodotti a domicilio:

- ✓ veicoli elettrici a batteria, a celle a combustibile, "ibridi plug-in" per il trasporto di persone e merci;
- ✓ l'acquisto di veicoli elettrici a due o tre ruote;
- ✓ l'acquisto di biciclette cargo elettriche con una portata complessiva minima di 150 kg.

Ferma l'ammissibilità dell'intera spesa, il contributo massimo riconosciuto per l'acquisto di veicoli elettrici a batteria, a celle a combustibile, "ibridi plug-in" nuovi di fabbrica per il trasporto di persone e merci è pari a € 15.000,00. Esso è, invece, pari ad € 3.000,00 per l'acquisto di veicoli elettrici a due o tre ruote ovvero di biciclette cargo.

L'importo del contributo è compreso nell'importo massimo erogabile.

Articolo 11 **Information technology, importi erogabili**

Relativamente alle iniziative tese al miglioramento della capacità competitiva delle imprese attraverso la diffusione delle moderne strategie di digitalizzazione (Information technology), ferma l'ammissibilità dell'intera spesa, il contributo massimo ammonta a € 5.000,00. Il contributo è, però, accordato pur che vengano intraprese ulteriori iniziative riferibili a una o più delle altre ipotesi – macroiniziative indicate all'art. 1 e che raggiungano l'importo di progetto minimo.

L'importo del contributo è compreso nell'importo massimo erogabile.

Articolo 12 **Servizi di sorveglianza per la prevenzione contro possibili atti criminosi**

Per le iniziative tese al miglioramento della sicurezza del contesto urbano consistenti nell'attivazione di servizi di sorveglianza per la prevenzione contro possibili atti criminosi, ferma l'ammissibilità dell'intera spesa, il contributo è accordato alle sole imprese insediate ed insediabili nell'area target pur che vengano intraprese ulteriori iniziative riferibili a una o più delle altre ipotesi – macro iniziative indicate all' art. 1 e che raggiungano l'importo di progetto minimo.

Articolo 13 **Sostegno all'assunzione, soggetti svantaggiati, importi erogabili**

E' possibile chiedere il contributo in vista dell'avvio di una nuova impresa (deve trattarsi solo di impresa individuale) da parte di lavoratori svantaggiati di cui l'art. 2 Dlgs 276/2003.

Distintamente è riconosciuto un contributo forfettario a fondo perduto per nuove assunzioni a beneficio di persone appartenenti alle fasce della popolazione cd. deboli di seguito individuate:

- ✓ lavoratori svantaggiati dall'art. 2 del Dlgs 276/2003 (disabili, giovani che abbiano meno di 25 anni, ecc.);
- ✓ donne disoccupate di oltre 30 anni;
- ✓ disoccupati prossimi alla pensione con una età da 55 anni ovvero a cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente.

Il sostegno forfettario a fondo perduto è fissato nella misura massima di:

- ✓ assunzione a tempo indeterminato full time di una persona rientrante nelle c.d. fasce deboli così come specificato sopra = € 6.000,00 a persona assunta;
- ✓ assunzione a tempo indeterminato part-time fino al 70% di una persona rientrante nelle c.d. fasce deboli così come specificato sopra = € 5.000,00 a persona assunta;
- ✓ assunzione a tempo indeterminato part-time fra il 69% e il 50% di una persona rientrante nelle c.d. fasce deboli così come specificato sopra = € 4.000,00 a persona assunta;
- ✓ assunzione a tempo indeterminato full time di una persona non rientrante nelle c.d fasce deboli così come specificato sopra = € 5.000,00 a persona assunta;
- ✓ assunzione a tempo indeterminato part-time fino al 70% di una persona non rientrante nelle c.d fasce deboli così come specificato sopra = € 4.000,00 a persona assunta;
- ✓ assunzione a tempo indeterminato part-time fra il 69% e il 50% di una persona non rientrante nelle c.d fasce deboli così come specificato sopra = € 3.000,00 a persona assunta;

Le assunzioni oggetto dell'incentivo devono essere effettuate entro 90 giorni dalla data del decreto di concessione del contributo; resta, in ogni caso, fermo il vincolo di stabilità di 5 anni previsto dalla disciplina vigente. Le imprese che chiedono il sostegno forfettario non devono avere disposto licenziamenti che abbiano interessato lavoratori adibiti alle stesse mansioni a partire dal 01.07.2017. Le assunzioni non devono riguardare lavoratori che nei dodici mesi precedenti l'assunzione abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa impresa ovvero con altre imprese dalla stessa controllate o alla stessa collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Il contributo è, però, subordinato all'attuazione di ulteriori interventi riferibili a una o più delle macro-iniziativa finanziabili indicate all' art. 1 per l'importo minimo di spese ammissibili, **anche nel caso in cui queste non vengano ammesse a finanziamento.**

L'importo del contributo è compreso nell'importo massimo erogabile.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento e del riconoscimento dei punteggi di cui all'art. 18, sotto interventi 6.1, 6.2, 6.3 non sono ammesse assunzioni di parenti ed affini fino al 4 grado.

Articolo 14 **Immobili inutilizzati**

Al fine di contrastare il fenomeno delle vetrine vuote o spente è erogato il contributo una tantum di € 5.000,00 ove l'impresa intenda avviare le proprie attività usando uno o più immobili inutilizzati dalla data del 31.12.2017 e per i quali sono stati conclusi/verranno conclusi nel termine del decreto comunale di concessione del finanziamento dei contratti di locazione (alla presentazione della domanda se il contratto non è già stato concluso, l'intenzione dovrà trovare conferma in una lettera di intenti circostanziata e firmata anche dal proprietario).

Il beneficio, ammesso per le sole istanze a domanda, è riconosciuto se vengono applicate delle condizioni di particolare favore (superiore almeno al 20%) rispetto all'andamento del mercato immobiliare, anche con riguardo al Borsino immobiliare. Di questo deve essere data puntuale dimostrazione.

Esso è, però, subordinato all'attuazione di ulteriori interventi riferibili a una o più delle macro iniziative finanziabili per l'importo minimo di spese ammissibili, anche nel caso in cui queste non vengano ammesse a finanziamento.

Articolo 15 **Spese non ammissibili**

Non sono considerate ammissibili le spese per acquisti effettuati e servizi resi relative a:

- acquisto di beni effettuato/ servizi ricevuti in data antecedente al 26.03.2018;
- acquisto di beni non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa;
- spese del personale;
- viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale;
- acquisto di mezzi di trasporto diversi da quelli di cui al precedente articolo 10;
- lavori e opere edili, anche in economia;
- acquisto di beni immobili;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e/o materiali usati;
- leasing;
- operazioni di lease-back;
- manutenzione ordinaria;
- acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- consulenze continuative o periodiche connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico - finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- spese e oneri amministrativi per allacciamenti e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia;
- onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- interessi passivi;
- bolli e visure;
- spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari.

Articolo 16 **Manifestazioni ed eventi**

Ai fini della rivitalizzazione e al superamento del degrado presente è ammesso il finanziamento di manifestazioni - eventi per la rivitalizzazione di vie o piazze comprese all'interno dell'area target e dell'area buffer in particolar modo dove siano in corso fenomeni di degrado, significative chiusure di negozi, polarizzazione delle tipologie di attività e frequentatori.

Manifestazioni ed eventi devono avere una durata minima di 15 giorni/anno.

La domanda può essere presentata da un'associazione - da un comitato, costituiti/da costituire in base agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile. In questo caso, ferma l'ammissibilità della spesa per la formale costituzione del soggetto, dovrà comunque risultare un elenco di almeno 10 operatori commerciali, puntualmente individuati, cui potranno aggiungersi (non sostituirsi) anche privati cittadini.

La presentazione della domanda non impedisce al legale rappresentante e ai membri dell'associazione/comitato la diversa presentazione della domanda di finanziamento a beneficio della propria, personale, impresa.

Ove sia previsto l'acquisto di beni il richiedente dovrà impegnarsi alla loro inventariazione, custodia, conservazione e manutenzione, con univoca individuazione del soggetto responsabile.

L'importo massimo del contributo ammesso è di € 20.000,00.

Ferma la necessità della quota di autofinanziamento del 30%, in questo particolare ambito rilevano anche le giornate lavoro dei soggetti coinvolti nell'organizzazione.

I principali risultati di manifestazioni ed eventi dovranno essere annualmente riferiti all'Amministrazione, anche conclusi il progetto.

Per accedere al beneficio è necessario presentare una domanda che non concorre nell'ambito della graduatoria generale.

Il budget complessivo disponibile è di € 100.000,00. Il budget di cui al presente articolo è ricompreso nell'importo finanziato all'art. 5, comma 1.

Ad ogni domanda viene assegnato un punteggio da 0 a 10 con riguardo a:

- Statuto dell'associazione – comitato,
- Motivazioni,

- Contesto di riferimento,
- Contenuti e dettaglio del calendario di manifestazioni ed eventi,
- Risultati attesi,
- Celebrazione del Natale,
- Idoneità alla ripetizione su più anni,
- Beni acquisiti,
- Coinvolgimento di associazioni estranee alla via – piazza,
- Attenzione per la quiete e il riposo delle persone,
- Durata,
- Coincidenza - raccordo con altri eventi o ricorrenze,
- Autofinanziamento.

E nell'un caso e nell'altro i punteggi singolarmente attribuiti vengono sommati così da definire, a fronte del budget disponibile, il valore economico del singolo punto.

Il valore economico così determinato moltiplicato per il punteggio ottenuto dalla singola domanda determina l'importo del contributo assegnato.

L'assegnazione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, senza termini né condizioni, a trasferire, su richiesta motivata dell'Amministrazione, la proprietà dei beni acquisiti ad altre associazioni – comitati, ammessi o meno all'iniziativa, nel caso in cui le manifestazioni – eventi non vengano ripetuti, per i motivi più diversi, a partire dal 2021.

Condizioni corrispondenti, in quanto compatibili ed attinenti, devono sussistere in capo alla persona fisica, membra dell'associazione o del comitato come prestabilito dall'art.7.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 17

Presentazione della domanda di sostegno

La domanda di contributo **a sportello** può essere presentata esclusivamente con modalità telematica dalle ore 10.00 del giorno ~~28/05/2019~~ **10/06/2019** e fino alle ore 18.00 del giorno **20/09/2019**.

L'istanza di contributo **a domanda** può essere presentata esclusivamente con modalità telematica:

- dalle ore 10.00 del giorno ~~28/05/2019~~ **10/06/2019** e fino alle ore 18.00 del giorno ~~29/06/2019~~ **05/07/2019**;
- dalle ore 10.00 del giorno ~~14/10/2019~~ **21/10/2019** e fino alle ore 18.00 del giorno **22/11/2019**.

Si ribadisce che è possibile presentare una sola istanza di contributo rispetto alle due modalità "a sportello" o "a domanda". Nell'ipotesi di presentazione di più istanze da parte di un'impresa verrà valutata solo la domanda presentata per prima in ordine temporale; le altre istanze saranno dichiarate non ammissibili.

Per inoltrare la domanda di contributo è necessario accedere al sito internet del Comune di Pordenone e utilizzare l'apposita piattaforma informatica predisposta per l'invio delle domande.

Non si accetteranno domande pervenute via mail, via fax, via pec o cartacee: esse verranno dichiarate improcedibili.

Per la presentazione è necessario accedere al sito di questo Comune al seguente indirizzo: www.comune.pordenone.it. In *home page* è possibile vedere le istruzioni e scaricare la modulistica accedendo a "COSA OCCORRE PER" oppure digitando su RICERCA TESTUALE e cercare **Bando "Una Impresa accessibile e inclusiva"**

Per accedere alla presentazione dell'istanza cliccare su PRESENTARE UNA PRATICA.

Il sistema telematico riceve le istanze 24 ore su 24, anche il sabato e la domenica.

Per accedere al portale ed inviare le domande online servono:

- PC con accesso ad internet (preferibilmente firefox dotato di programma JAVA aggiornato);
- programma per la creazione di documenti pdf;
- DIKE o altro programma per la firma digitale;
- lettore di smart card se si utilizza una smart card;
- scanner;
- SPID o accreditamento a LOGIN FVG;
- CNS: CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (smart card o business key) attiva, con relativo PIN, per la firma digitale (di chi firma la domanda e tutta la documentazione da inviare).

Tutti i modelli, relazioni o documenti da allegare devono essere **obbligatoriamente in formato.pdf**.

I file da allegare devono avere dimensione inferiore a 20 Mb; in relazione a ciò si raccomanda di:

- inserire nei file immagini a bassa risoluzione;
- effettuare le scansioni scegliendo una bassa risoluzione (non superiore a 300 dpi);
- dividere eventualmente i documenti in più file, rinominati opportunamente (es. documento_1.pdf.p7m diventa documento_1_1.pdf.p7m + documento_1_2.pdf.p7m).

E' possibile avvalersi di un intermediario (geometri, commercialisti, ragionieri, ingegneri, architetti, altri professionisti, associazioni di categoria, ecc.) al quale si dovrà rilasciare una procura speciale alla presentazione e alla sottoscrizione della pratica che dovrà anche essere sottoscritta sempre anche dall'imprenditore richiedente. L'intermediario firmerà digitalmente la domanda e gli allegati necessari e li trasmetterà tramite la procedura *on line* sopra descritta.

Ultimata la procedura di trasmissione, il sistema telematico automaticamente rilascerà una ricevuta con numero e data di protocollo.

Nelle istanze di contributo **a sportello** la domanda comprende:

- a. modulo di domanda con numero identificativo marca da bollo da € 16,00 e contestuale dichiarazione sostitutiva secondo fac simile;
- b. eventuale assenso del proprietario dell'immobile, se diverso dal titolare dell'impresa alla realizzazione dell'intervento - solo nei casi necessari;
- c. sommaria relazione tecnica illustrativa (max 6 facciate);
- d. preventivo/i di spesa e listini prezzi dei beni individuati;
- e. documentazione fotografica in rappresentazione dello stato di fatto;
- f. altro.

Le istanze di contributo **a domanda** comprendono:

- a. modulo di domanda con numero identificativo marca da bollo da € 16,00 e contestuale dichiarazione sostitutiva secondo fac simile;
- b. eventuale assenso del proprietario dell'immobile, se diverso dal titolare dell'impresa alla realizzazione dell'intervento - solo nei casi necessari;
- c. curriculum dell'impresa;
- d. curriculum dell'imprenditore e del preposto;
- e. la relazione tecnica illustrativa (max 24 facciate);
- f. preventivo/i di spesa e listini prezzi dei beni individuati;
- g. documentazione fotografica in rappresentazione dello stato di fatto;
- h. altro.

Per gli interventi riguardanti i dehors da posizionarsi su suolo pubblico l'imprenditore dovrà presentare una proposta progettuale (rientrante nella lettera f) per le istanze a sportello e nella lettera h) per le istanze a domanda) che sarà vagliata dall'U.O.C. Edilizia Privata per verificare la conformità della proposta all'art. 55 del Regolamento Edilizio. L'art. 55 del Regolamento Edilizio disciplina non solo il dehors in senso lato ma anche la tipologia degli arredi (tavoli, sedie, fioriere, tende, coperture, ombrelloni, ecc.) che per essere finanziati devono essere conformi. Si rinvia sul tema quanto precisato al successivo art. 18.

Per dehors semplici costituiti da arredi di base quali ad esempio sedie e tavoli, ombrelloni la proposta progettuale consisterà nella presentazione di schede tecniche dei prodotti che si intendono acquistare.

Per dehors più complessi la proposta progettuale dovrà essere presentata a firma di professionista abilitato e consisterà in elaborati grafici di adeguato dettaglio.

Qualora la proposta progettuale necessiti di parere della locale Commissione Paesaggio e l'istanza non acquisisca il parere favorevole della suddetta commissione, il richiedente dovrà sottoporre nuova proposta (o integrare quella presentata) e l'accoglimento della domanda e il conseguente procedimento di sostegno ed erogazione del finanziamento resterà sospeso per un termine massimo di 30 giorni.

Qualora la proposta progettuale non acquisisca il parere favorevole dell'U.O.C. Edilizia privata e/o della locale Commissione del Paesaggio l'iter procedimentale si interrompe e i termini del procedimento ripartono dalla giornata successiva alla consegna degli elaborati modificativi.

Qualora il richiedente non provveda nei termini di 30 giorni all'integrazione / modifica della proposta progettuale le spese previste per questa tipologia di sotto intervento saranno stralciate dalle spese ammissibili con ulteriore effetto per le istanze a domanda di perdita del corrispondente punteggio.

Tutti i file allegati vanno firmati digitalmente dall'imprenditore e dall'eventuale procuratore.

La relazione da allegare alla domanda di contributo deve esplicitare:

- a) le ragioni della scelta di avviare una nuova impresa e le prospettive di sviluppo;
- b) la descrizione delle attività che si intende svolgere, del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intende soddisfare;
- c) il business plan;
- d) il posizionamento sul mercato del prodotto o servizio;
- e) la descrizione del mercato di sbocco e clienti potenziali, sistema dei prezzi e canali di distribuzione;
- f) i principali concorrenti;
- g) i risultati attesi sul territorio e sulla comunità in termini di:
 - rivitalizzazione dell'area;
 - creazione di nuova occupazione;
 - sinergie con altre imprese;
 - condizioni di svantaggio;
 - provenienza dal territorio circostante di tutti o parte dei prodotti(ex Provincia, km 0, etc);
- h) le buone prassi con ricadute sull'ambiente;
- i) i curriculum del titolare e del preposto devono riportare:
 - i titoli di studio conseguiti;
 - le precedenti esperienze professionali, in qualità di dipendente o meno, ambiti e periodi di riferimento;
 - altre particolari competenze possedute.

Nel caso di imprese esistenti la relazione tecnica illustrativa da allegare alla domanda di contributo dovrà anche esplicitare:

- i precedenti investimenti (date, descrizione ed importi supportate da pezze giustificative);
- gli accordi stipulati con altre imprese;
- le imprese interpellate (sommario curriculum, peculiarità, aspetti di maggior pregio estetico-funzionale);
- i risultati attesi (raccordo con l'esistente).

La relazione deve essere contenuta in un massimo di facciate di cui sopra in formato A4, carattere ARIAL, dimensione 11, spaziatura normale.

Esclusivamente nel caso la domanda di incentivo si riferisca all'avvio di nuove attività d'impresa da parte di lavoratori svantaggiati di cui art. 2 Dlgs 276/2003, la relazione deve essere integrata da una circostanziata nota riservata del competente servizio dell'AAS ovvero dei Servizi Sociali e dall'impegno preliminare, di massima, di un soggetto pubblico ad accompagnare il richiedente nel percorso professionale con dei servizi di tutoraggio – accompagnamento a supporto.

L'Amministrazione procedente si riserva l'insindacabile facoltà di penalizzare con l'attribuzione di un punteggio negativo da 0 a - 10 la domanda di contributo redatta in violazione dei limiti quantitativi sopra specificati.

Relativamente al preventivo/i da produrre si precisa che laddove il singolo fornitore indicato sia chiamato a fornire prestazioni per importi superiori ad € 10.000,00, la sua individuazione deve essere stata preceduta dall'acquisizione preliminare di almeno 3 preventivi, incluso quello del fornitore prescelto e del relativo listino prezzo corredato anche dallo sconto applicato sul prezzo indicato.

In ogni caso l'Ente si riserva di verificare l'adeguatezza degli importi indicati nei preventivi presentati, chiedendo informazioni ulteriori, al richiedente e/o terzi, ed espletando, se del caso, proprie indagini di mercato. Ove si riscontri la manifesta inadeguatezza dell'importi indicati, l'ente si riserva l'ulteriore facoltà di ridurre l'importo di contributo spettante e, nei casi più gravi, escludere il richiedente.

Articolo 18

Ammissibilità, criteri di valutazione e punteggi.

Il procedimento di valutazione delle domande si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica dell'intervento.

La fase di **verifica formale** viene effettuata dal Rup per entrambe le tipologie di istanza, a sportello o a domanda, ed è volta ad accertare le seguenti requisiti:

- a. la tempestività dell'inoltro della domanda
- b. la sottoscrizione della domanda
- c. correttezza e completezza formale della domanda presentata
- d. l'assenza di domande ulteriori rispetto alla prima domanda validamente presentata dalla medesima impresa
- e. sussistenza dei requisiti morali e professionali n capo al richiedente;
- f. ammissibilità dell'intervento prospettato - requisiti oggettivi

g. calcolo spesa ammessa.

Le domande non rispondenti ai requisiti di cui alle lettere a, b ed e del precedente comma verranno dichiarate inammissibili e, quindi, escluse dal procedimento.

In sede di istruttoria, l'Amministrazione ha sempre la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione ricevuta; in particolare, l'Ente si riserva la facoltà di verificare la congruenza dei prezzi indicati e di disporre, nel caso di gravi manifeste discrepanze rispetto ai prezzi di mercato (anche determinate dallo scostamento dei listini prezzi e dalla percentuale di sconto applicato), l'esclusione del richiedente dalla selezione ovvero di ridurre unilateralmente gli importi indicati.

Ove in sede di istruttoria si riscontri la sussistenza di un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti per i quali sono stati legalmente messi in mora né avere un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, per i quali abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il richiedente, impossibilitato a pagare l'intero importo, può chiederne la rateazione al competente Servizio; se la rateazione viene accordata l'istruttoria prosegue; in mancanza il contributo viene revocato.

Si intende che il mancato pagamento di due rate, consecutive o meno, determina, a seconda dei casi, la dichiarazione di inammissibilità ovvero la revoca del beneficio.

Comunque, l'anticipazione non è erogata sin che il debito non è stato interamente saldato.

Nelle domande a sportello la data di riferimento ai fini della priorità cronologica è quella del completo pagamento ovvero dell'ammissione al beneficio della rateazione.

La fase di **valutazione tecnica** dell'intervento viene effettuata **solo per le istanze a domanda**.

Procedura a sportello

Nella procedura a sportello, una volta effettuata la **valutazione formale** fatta dal R.u.p (o da soggetto individuato dal Rup stesso) e dichiarata ammissibile l'istanza, il contributo sarà assegnato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, salvo interruzioni dei termini del procedimento per richieste di integrazioni o soccorso istruttorio.

Qualora le domande pervenute dovessero, a termini non ancora scaduti, esaurire i corrispondenti stanziamenti, eventuali ulteriori domande costituiranno una lista di attesa. Esse potranno accedere alla fase di valutazione formale laddove si rendano disponibili eventuali ulteriori risorse, e sempre che ciò sia possibile in termini di compatibilità temporale con le scadenze assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Procedura a domanda

Nella procedura a domanda, una volta effettuata la **valutazione formale** fatta dal R.u.p (o da soggetto individuato dal Rup stesso) e dichiarata ammissibile l'istanza, la **valutazione tecnica** delle domande sarà effettuata da una commissione all'uopo nominata dal responsabile del procedimento. La procedura si concluderà nel termine massimo di giorni 90 dalla scadenza dello step, salvo interruzioni dei termini e necessità di approfondimenti.

Criteri di valutazione delle domande:

Per la valutazione delle proposte progettuali delle istanze a domanda gli assi relativi ai criteri di valutazione e ai conseguenti punteggi da assegnare sono i seguenti:

1. creazione d'impresa (vale solo per le nuove imprese)
2. attrattività del contesto urbano
3. accessibilità
4. sostenibilità ambientale
5. digitalizzazione
6. occupazione e inclusione
7. sicurezza
8. settori d'impresa
9. tipologia d'impresa
10. area d'intervento prioritaria
11. qualità di progetto

Ai fini della valutazione dei punteggi

1. creazione d'impresa

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
1	creazione d'impresa	1.1.	progetti che prevedono l'apertura di una nuova impresa	30
		1.2.	progetti che prevedono l'apertura di una nuova unità locale	20

L'asse 1 si applica solo per le nuove imprese.

Ai fini dei criteri di valutazione delle istanze a domanda e conseguentemente per l'assegnazione dei punteggi per "nuove imprese" si intende anche chi apre una nuova unità locale che non deriva però da trasferimento di altra unità in città.

2. attrattività del contesto urbano

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
2	attrattività del contesto urbano	2.1.	inserimento di attività in locali sfitti	25
		2.2.	acquisto di beni e servizi finalizzati al superamento del degrado presente	20
		2.3.	acquisto di dehor secondo le disposizioni vigenti comunali	30
		2.4.	acquisto di arredi	10
		2.5.	sostituzione di serrande e infissi esterni	10
		2.6.	acquisto allestimenti	15

L'asse 2 si applica alle nuove imprese e a quelle esistenti.

I punteggi sono cumulabili ma con alcune precisazioni/limiti come di seguito qui riportati o nei successivi articoli.

Gli importi di spesa relative alle singole descrizioni dei singoli sotto interventi devono essere almeno pari a € 1.000,00.

Ai fini dei criteri di valutazione delle istanze a domanda e conseguentemente per l'assegnazione dei punteggi:

- ✓ per il sotto intervento 2.1. vedasi articolo 14;
- ✓ per il sotto intervento 2.2. è necessario fornire una adeguata descrizione del contesto e dell'intervento e prevedere una spesa attinente non inferiore a € 1.000,00;
- ✓ per il sotto intervento 2.3 il punteggio sarà assegnato e il sostegno sarà erogato solo se la proposta è conforme a quanto disposto dall'Amministrazione Comunale all'art. 55 del Regolamento Edilizio fermo restando la valutazione favorevole da parte della Commissione Paesaggio nelle zone 1 e 2 rappresentate come da immagine che segue. Anche per le aree esterne alle zone 1 e 2 ma ricomprese all'interno dell'area target di cui all'art. 2 del presente bando le tipologie dovranno essere conformi a quanto indicato nel regolamento e a titolo esemplificativo riportate nel link: <https://www.comune.pordenone.it/it/comune/comunicazione/comune-informa/notizie/gallery-esempi-arredi-esterni>
Risulta obbligatorio altresì ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto che l'intervento sia rispettoso della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. A tal fine non si applica la sommatoria del punteggio 2.3. con quello previsto al sotto intervento 3.3. Diversamente da quanto stabilito all'art. 55, punto 3 del Regolamento edilizio i punteggi da assegnare per i dehors intesi quale insieme degli elementi mobili e pertinenziali per così come individuati potranno essere sommati.

Per gli interventi riguardanti i dehors da posizionarsi su suolo pubblico l'imprenditore dovrà presentare una proposta progettuale che sarà vagliata dall'U.O.C. Edilizia Privata per verificare la conformità della proposta all'art. 55 del Regolamento Edilizio. L'art. 55 del Regolamento Edilizio disciplina non solo il dehors in senso lato ma anche la tipologia degli arredi (tavoli, sedie, fioriere, tende, coperture, ombrelloni, ecc.) che per essere finanziati devono essere conformi.

Per dehors semplici costituiti da arredi di base quali ad esempio sedie e tavoli, ombrelloni la proposta progettuale consisterà nella presentazione di schede tecniche dei prodotti che si intendono acquistare.


Per dehors più complessi la proposta progettuale dovrà essere presentata a firma di professionista abilitato e consisterà in elaborati grafici di adeguato dettaglio.

Qualora la proposta progettuale necessiti di parere della locale Commissione Paesaggio e l'istanza non acquisisca il parere favorevole della suddetta commissione, il richiedente dovrà sottoporre nuova proposta (o integrare quella

presentata) e l'accoglimento della domanda e il conseguente procedimento di sostegno ed erogazione del finanziamento resterà sospeso per un termine massimo di 30 giorni.

Qualora la proposta progettuale non acquisisca il parere favorevole dell'U.O.C. Edilizia privata e/o della locale Commissione del Paesaggio l'iter procedimentale si interrompe e i termini del procedimento ripartono dalla giornata successiva alla consegna degli elaborati modificativi.

Qualora il richiedente non provveda nei termini di 30 giorni all'integrazione / modifica della proposta progettuale le spese previste per questa tipologia di sotto intervento saranno stralciate dalle spese ammissibili con ulteriore effetto per le istanze a domanda di perdita del corrispondente punteggio.



Risulta obbligatorio altresì ai fini del punteggio previsto che l'intervento sia rispettoso della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. A tal fine non si applica il punteggio di cui al sotto intervento 3.3.

✓ nel sotto intervento 2.3 non sono compresi gli arredi, sedie e tavoli ed invece sono riferibili al sotto intervento 2.4..

3. accessibilità

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
3	accessibilità	3.1.	progetti volti a fornire servizi di prossimità e finalizzati al superamento di condizioni di fragilità e disagio multidimensionali conosciute e di bisogni sempre più stratificati che richiedono un approccio ad un modello d'intervento preventivo, trasversale alle aree d'intervento, alle diverse problematiche, promuovendo il lavoro di rete inteso come valorizzazione delle reti naturali di persone e famiglie e nel territorio con le risorse formali ed informali per lo sviluppo di ulteriori sinergie. sicurezza, della vivibilità e della riqualificazione con la finalità di garantire servizi ed interventi che siano in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità	30
		3.2.	progetti finalizzati a modelli imprenditoriali innovativi di nuova concezione in termini di offerta di servizio/prodotto/modalità di gestione/capacità di organizzazione eventi e attività, che possano essere attività caratterizzanti o tipiche;	25
		3.3.	acquisto di impianti e attrezzature finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'incremento dell'accessibilità dei locali	15

		3.4.	progetti che hanno aderito all'iniziativa "Pn4All" nell'ambito del progetto Pisu che prevedono interventi in materia di accessibilità	5
		3.5.	progetti finalizzati allo sviluppo e miglioramento della consegna delle merci a domicilio	10
		3.6.	acquisto di autoveicoli ecologici	5

L'asse 3 si applica prevalentemente alle nuove imprese salvo i sotto interventi 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 che si applicano anche alle imprese esistenti.

I punteggi sono cumulabili ma con alcune precisazioni/limiti come di seguito qui riportati o nei successivi articoli.

Gli importi di sostegno riferiti a questo asse sono disciplinati con alcune limitazioni. A tal fine vedasi articolo 6 per il punto 3.4 e l'articolo 10 per il punto 3.6.

Per il sotto intervento 3.1 è necessario esplicitare nella relazione da allegare alla domanda:

- ✓ le ragioni e gli obiettivi della scelta;
- ✓ le ricadute sull'attività d'impresa;
- ✓ creazione di nuova occupazione;
- ✓ sinergia con altre imprese;
- ✓ le buone prassi con ricadute sulla qualità della vita.

Per il sotto intervento 3.5 è necessario esplicitare nella relazione da allegare alla domanda:

- ✓ le ragioni e gli obiettivi della scelta;
- ✓ le ricadute sull'attività d'impresa;
- ✓ creazione di nuova occupazione;
- ✓ sinergia con altre imprese;
- ✓ le buone prassi con ricadute nell'ambiente.

4. sostenibilità ambientale

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
4	sostenibilità ambientale	4.1.	l'acquisto di impianti innovativi e non inquinanti, attrezzature finalizzate alla riqualificazione energetica degli edifici, come regolamentata dalle leggi statali in vigore in materia di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e cioè: la riduzione di emissioni in atmosfera (es. caldaie ad alto rendimento e a basso impatto) la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, il miglioramento termico dell'edificio (es. finestre, comprensive di infissi), l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Tutti gli interventi dovranno produrre valori incrementali rispetto agli obblighi normativi vigenti;	15
		4.2.	l'acquisto di beni e attrezzature finalizzati all'incremento della tutela della qualità della vita dei residenti con riferimento alla riduzione dell'inquinamento acustico, con valori però incrementali rispetto agli obblighi normativi vigenti.	15
		4.3.	l'acquisto di beni e attrezzature o servizi finalizzati all'incremento della tutela ambientale con particolare riferimento alla gestione, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti e alle altre tematiche ambientali non disciplinate da altri punti.	20
		4.4.	l'acquisto di beni e attrezzature finalizzati all'introduzione o il potenziamento di sistemi di qualità ambientale purché efficacemente realizzati e misurabili nell'efficacia sulla base di parametri oggettivi, nonché per il relativo collaudo;	20

I punteggi previsti nell'asse 4 sono cumulabili.

Per conseguire i punteggi previsti ai diversi sotto interventi è necessario esplicitare nella relazione da allegare alla domanda:

- ✓ le ragioni e gli obiettivi della scelta;
- ✓ le ricadute sull'attività d'impresa;
- ✓ creazione di nuova occupazione;
- ✓ sinergia con altre imprese;
- ✓ le buone prassi con ricadute nell'ambiente.

Nel caso dei sotto interventi 4.1 e 4.2 la relazione dovrà esplicitare sotto responsabilità di un professionista abilitato in quale misura saranno incrementati i valori di miglioramento rispetto agli obblighi di legge.

5. digitalizzazione

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
5	digitalizzazione	5.1	progetti volti allo sviluppo della digitalizzazione d'impresa e di sviluppo di ecommerce	10
		5.2.	sviluppo sistemi ecommerce	5

Per conseguire i punteggi previsti ai diversi sotto interventi è necessario esplicitare nella relazione da allegare alla domanda:

- ✓ le ragioni e gli obiettivi della scelta;
- ✓ le ricadute sull'attività d'impresa;
- ✓ creazione di nuova occupazione;
- ✓ sinergia con altre imprese;
- ✓ le buone prassi con ricadute nell'ambiente.

6. occupazione e inclusione

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
6	occupazione e inclusione	6.1.	progetti volti all'incremento dell'inclusione sociale con assunzione personale svantaggiato full time	30 + 10 punti per ciascuna ULA oltre la prima
		6.2.	progetti volti all'incremento dell'inclusione sociale con assunzione personale svantaggiato part time	25 + 5 punti per ciascuna ULA oltre la prima
		6.3.	progetti volti all'incremento dell'occupazione con assunzione personale full time	20 punti + 5 punti per ciascuna ULA oltre la prima
		6.4.	progetti volti all'incremento dell'occupazione con assunzione personale part time	15 punti + 3 punti per ciascuna ULA oltre la prima

I punteggi riferiti ai sotto interventi sono fra loro cumulabili e sono cumulabili con gli altri assi.

Gli importi di sostegno riferiti a questo asse sono disciplinati con alcune limitazioni.

Per conseguire i punteggi previsti ai diversi sotto interventi è necessario esplicitare nella relazione da allegare alla domanda:

- ✓ le precedenti esperienze analoghe;
- ✓ le ragioni e gli obiettivi della scelta;
- ✓ le ricadute sull'attività d'impresa.

Per conseguire punteggio e il sostegno vedasi anche articolo 13.

7. Sicurezza

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
7	sicurezza	7.1	acquisto di attrezzature per la prevenzione e la sicurezza	15
		7.2	acquisto di servizi per la prevenzione e la sicurezza	10

I punteggi riferiti ai sotto interventi non sono fra loro cumulabili ma sono cumulabili con gli altri assi.

Il sotto intervento 7.2 è ammissibile solo all'interno dell'area target.

Gli importi di sostegno riferiti a questo asse sono disciplinati con alcune limitazioni. A tal fine vedasi articolo 12.

Per conseguire i punteggi previsti ai diversi sotto interventi è necessario esplicitare nella relazione da allegare le ragioni della scelta.

8. settori d'impresa

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
8	settori d'impresa	8.1.	progetti dedicati alla valorizzazione delle attività artigianali	15
		8.2.	progetti che riguardano le attività turistiche	15
		8.3.	progetti che riguardano le attività commerciali	15
		8.4.	progetti che riguardano le attività agroalimentari, ecc.	15
		8.5.	progetti che riguardano le attività di servizio	15
		8.6.	progetti riguardanti attività economiche esercitanti servizi di prossimità, con carenza d'offerta come disciplinato dalla norma regionale richiamata, dalla documentazione presentata o come disciplinato dal presente articolo	10
		8.7.	progetti finalizzati realizzazione /potenziamento delle attività di manipolazione/trasformazione	20
		8.8.	progetti finalizzati realizzazione /potenziamento di progetti riferiti ad attività di prodotti di eccellenze, di prodotti tipici locali, di prodotti in possesso di certificato di qualità di sistema o prodotto	20
		8.9	progetti che riguardano la promozione di prodotti che intendano acquisire il certificato di qualità di sistema o di prodotto	25

I punteggi previsti ai sotto interventi dal 8.1 al 8.5 non sono applicabili alle imprese esistenti.

I punteggi previsti in questo asse sono tra loro cumulabili con esclusione tra quelli indicati ai sotto interventi previsti dal 8.1. al 8.5. che l'aspirante imprenditore dovrà indicare

Per conseguire i punteggi previsti ai diversi sotto interventi è necessario esplicitare nella relazione da allegare alla domanda:

- ✓ le ragioni e gli obiettivi della scelta;
- ✓ le ricadute sull'attività d'impresa;
- ✓ creazione di nuova occupazione;
- ✓ sinergia con altre imprese;
- ✓ le buone prassi con ricadute nell'ambiente.

9. tipologia d'impresa

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
9	tipologie di imprese	9.1.	progetti imprese appartenenti a contratti di rete o da una aggregazione come definita (raggruppamento d'impresa, accordo di progetto scritto, contratto di consorzio, ecc. ...)	20
		9.2.	progetti presentati dalle nuove start-up innovative (ex art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012 convertito in legge 221/2012) o dalle PMI innovative (ex art. 4, comma 1, DL 3/2015)	25
		9.3.	progetti presentati da imprese culturali, creative e turistiche come da definizione di cui all'art. 3	20
		9.4.	progetti presentati da imprese giovanili (ex art. 20 della L.R. 5/2012, DPGR 16.3.2015 n. 55/Pres)	20
		9.5.	progetti presentati da imprese femminili (ex art. 2 della L.R. 11/2011, DPGR 23.12.2011 n. 0312/Pres)	20
		9.6.	progetti presentati da imprese individuali o collettive il cui titolare/socio appartiene alla categoria degli esodati, over 50 o da appartenenti alle c.d. fasce deboli	25

I punteggi riferiti ai sotto interventi 9.4 e 9.5 non sono fra loro cumulabili.

Per conseguire i punteggi previsti ai diversi sotto interventi è necessario esplicitare nella relazione da allegare alla domanda le ragioni e gli obiettivi della scelta.

In relazione al sotto intervento 9.1 alle "forme di collaborazione con altri" verranno considerati:

- ✓ il numero dei soggetti coinvolti;
- ✓ se la collaborazione dichiarata e l'accordo di collaborazione preesiste (da quando) o meno;
- ✓ gli accordi devono essere in forma scritta con la determinazione delle pattuizioni, chiarezza dei ruoli, elenco azioni e tempistica, investimenti, garanzie e sanzioni,
- ✓ le precedenti iniziative attuate;
- ✓ i percorsi professionali dei soggetti coinvolti e le sinergie possibili per la stessa via/piazza e altre vie/piazze
- ✓ anche una lettera di intenti
- ✓ forma scritta imprescindibile
- ✓ eventuali lettere di gradimento – referenza, dichiarazioni di volontà di collaborazione con enti pubblici territoriali, consorzi turistici – società d'area, federazioni sportive, club – associazioni sportive, ecc. devono essere redatte su carta intestata dell' Ente, Federazione, Associazione, Club e contenere.....

10. area d'intervento prioritaria

N.	assi d'intervento	n. sotto interventi	tipologia d'intervento	punteggi da assegnare
10	area d'intervento prioritaria	10.1.	progetto presentato che prevedono forme di collaborazione con l'ente pubblico e società partecipate	10
		10.2.	progetti realizzati fuori aree "target" del progetto ma rientrante nell'area buffer di 500 mt come indicato nell'allegato salvo le deroghe previste nel presente articolo	-20%
		10.3.	progetti realizzati fuori aree "target" del progetto e non rientrante nemmeno nell'area buffer di 500 mt salvo le deroghe previste nel presente articolo	-30%

In relazione alle "forme di collaborazione con altri" verranno considerati:

- ✓ il numero dei soggetti coinvolti;
- ✓ se la collaborazione dichiarata e l'accordo di collaborazione preesiste (da quando) o meno;
- ✓ gli accordi devono essere in forma scritta con la determinazione delle pattuizioni, chiarezza dei ruoli, elenco azioni e tempistica, investimenti, garanzie e sanzioni,
- ✓ le precedenti iniziative attuate;
- ✓ i percorsi professionali dei soggetti coinvolti e le sinergie possibili per la stessa via/piazza e altre vie/piazze

- ✓ anche una lettera di intenti
 - ✓ forma scritta imprescindibile
 - ✓ eventuali lettere di gradimento – referenza, dichiarazioni di volontà di collaborazione con enti pubblici territoriali, consorzi turistici – società d’area, federazioni sportive, club – associazioni sportive, ecc. devono essere redatte su carta intestata dell’ Ente, Federazione, Associazione, Club e contenere i benefici attesi dalla forma di collaborazione.
- Le penalizzazioni previste ai sotto interventi 10.2. e 10.3. non si applicano qualora sia previsto l’insediamento di nuove imprese così come stabilito all’art. 7.

11. qualità di progetto

Ai fini della valutazione della istanza per l’asse “qualità di progetto” si dovrà tenere conto:

Imprese esistenti. I criteri per la valutazione delle proposte progettuali delle imprese esistenti sono i seguenti:

Per le istanze a domanda riferite alle imprese esistenti nel valutare la relazione è apprezzata la complessiva qualità della domanda in relazione a:

location	da 0 a 10 punti
particolare pregio estetico	da 0 a 10 punti
adeguamento alla recente disciplina comunale	da 0 a 10 punti
novità, unicità del prodotto – processo	da 0 a 10 punti
ricadute sull’attrattività del territorio	da 0 a 10 punti
miglioramento qualità della vita	da 0 a 10 punti

finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ attrattività del territorio;
- ✓ superamento del degrado presente;
- ✓ garantire i servizi di prossimità con particolare attenzione alle fasce deboli;
- ✓ miglioramento qualità della vita.

I punteggi corrispondenti ai singoli criteri verranno assegnati moltiplicando il valore massimo attribuibile ad ogni criterio con il valore corrispondente ai seguenti giudizi:

GIUDIZIO	VALORE
non valutabile	0
inadeguato	0,2
sufficiente	0,6
buono	0,8
eccellente	1

Nel valutare la relazione tecnica allegata alla domanda di contributo saranno altresì utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

- ✓ impresa avviata da più di 5 ma meno di 10 anni = punti 3
- ✓ impresa avviata da più di 10 anni= punti 5
- ✓ importo investimento:
 - da € 40.000,01 a € 70.000,00 = punti 2
 - da € 70.000,01 a € 100.000,00 = punti 5
 - oltre € 100.000,01 = punti 8
- ✓ importo di cofinanziamento:
 - cofinanziamento eccedente il 30% e fino al 40% = punti 5
 - cofinanziamento eccedente il 40,1% e fino al 50% = punti 10
 - cofinanziamento superiore al 50% = 15 punti

È previsto altresì un punteggio aggiuntivo di 10 punti nel caso furti, rapine, danneggiamenti, ecc. subiti dall’impresa o da altre imprese collocate nella stessa via o piazza. La parte della relazione connessa alla richiesta di avvalersi di questo

punteggio deve essere puntuale e circostanziata e con riguardo ai fatti precedenti e con riguardo ai rimedi individuati. Dovrà essere consegnata "riservata" copia della denuncia subita.

Nel valutare i curriculum sono apprezzati:

contenuti dei percorsi professionali, precisione e completezza dei riferimenti, adeguatezza della proposta	da 0 a 10 punti
--	-----------------

I punteggi corrispondenti al criterio curriculum verranno assegnati moltiplicando il valore massimo attribuibile ad ogni criterio con il valore corrispondente ai seguenti giudizi:

GIUDIZIO	VALORE
non valutabile	0
inadeguato	0,2
sufficiente	0,6
buono	0,8
eccellente	1

Nuove imprese. I criteri per la valutazione delle proposte progettuali delle nuove imprese sono i seguenti:

Nel valutare la relazione tecnica allegata alla domanda di contributo saranno altresì utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

- ✓ importo investimento:
 - da € 40.000,01 a € 70.000,00 = punti 2
 - da € 70.000,01 a € 100.000,00 = punti 5
 - oltre € 100.000,01 = punti 8
- ✓ importo di cofinanziamento:
 - cofinanziamento eccedente il 30% e fino al 40% = punti 5
 - cofinanziamento eccedente il 40,1% e fino al 50% = punti 10
 - cofinanziamento superiore al 50% = 15 punti

Nel valutare la relazione tecnica unita alla domanda di contributo finalizzato all' avvio di una nuova impresa o della nuova unità locale, di cui all'asse 11 "qualità di progetto" sono apprezzati:

le ragioni della scelta di avviare una nuova impresa, suo inquadramento nel tessuto economico esistente, peculiarità, prospettive di sviluppo e limiti	da 0 a 20 punti
la chiarezza, l'attendibilità e la determinatezza del business plan, della descrizione del mercato e delle soluzioni operative, dei clienti potenziali, dei principali concorrenti e competitor, dei canali di distribuzione, più in generale del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, target, differenze (es. mancanza di attività comparabili, rarità dei prodotti/fornitori, dove il modello di business già funziona)	da 0 a 20 punti
l'impatto sociale - risultati attesi sul territorio e sulla comunità in termini di <ul style="list-style-type: none"> • rivitalizzazione dell'area; • creazione di nuova occupazione; • sinergie con altre imprese, forme di collaborazione; • condizioni di svantaggio; • provenienza dal territorio circostante (esempio: ex provincia, km 0, etc); 	da 0 a 20 punti
l'attenzione alla sostenibilità ambientale, all'accessibilità, alla sicurezza, all'innovazione e alla promozione dei prodotti di eccellenza (igp, dop, ecc)	da 0 a 20 punti

I punteggi corrispondenti ai singoli criteri verranno assegnati moltiplicando il valore massimo attribuibile ad ogni criterio con il valore corrispondente ai seguenti giudizi:

GIUDIZIO	VALORE
non valutabile	0

inadeguato	0,2
sufficiente	0,6
buono	0,8
eccellente	1

Per le istanze a domanda riferite a nuove imprese o a nuove unità locale nel valutare la relazione è apprezzata la complessiva qualità della domanda in relazione a:

location	da 0 a 10 punti
particolare pregio estetico	da 0 a 10 punti
novità, unicità del prodotto – processo	da 0 a 10 punti
ricadute sull'attrattività del territorio	da 0 a 10 punti
miglioramento qualità della vita	da 0 a 10 punti

finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ attrattività del territorio;
- ✓ superamento del degrado presente;
- ✓ garantire i servizi di prossimità con particolare attenzione alle fasce deboli;
- ✓ miglioramento della sicurezza e della qualità della vita.

I punteggi corrispondenti ai singoli criteri verranno assegnati moltiplicando il valore massimo attribuibile ad ogni criterio con il valore corrispondente ai seguenti giudizi:

GIUDIZIO	VALORE
non valutabile	0
inadeguato	0,2
sufficiente	0,6
buono	0,8
eccellente	1

Per le istanze a domanda riferite a nuove imprese nel valutare i curriculum sono apprezzati:

contenuti dei percorsi professionali, precisione e completezza dei riferimenti, adeguatezza della proposta	da 0 a 10 punti
--	-----------------

I punteggi corrispondenti al criterio curriculum verranno assegnati moltiplicando il valore massimo attribuibile ad ogni criterio con il valore corrispondente ai seguenti giudizi:

GIUDIZIO	VALORE
non valutabile	0
inadeguato	0,2
sufficiente	0,6
buono	0,8
eccellente	1

A parità di punteggio il criterio di priorità sarà dato, in ordine decrescente di importanza:

- ✓ avvio nuova impresa soggetto svantaggiato;
- ✓ avvio nuova impresa (con il seguente ordine di priorità imprese giovanili, imprese femminili, esodati);
- ✓ avvio nuova unità locale;
- ✓ data e ora di presentazione della domanda.

Al fine di garantire l'uguaglianza sostanziale fra i soggetti interessati e la qualità delle proposte – domande di contributo nei due step, in sede di definizione della graduatoria di merito con i relativi importi viene garantito l'attuazione del vincolo minimo di € 1.000.000,00 destinati alla seconda finestra (o step).

Il contributo sarà assegnato entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Articolo 19
Autonomia dei procedimenti e dei titoli

La valutazione della domanda di incentivo è del tutto distinta dai procedimenti connessi ad eventuali titoli abilitativi (permesso a costruire, scia, autorizzazione paesaggistica, cosap, ecc.): nessun consenso indiretto – anticipato, nessuna aspettativa, nessuna connessione, il ritardo nel conseguire i titoli è a carico del richiedente.

Articolo 20
Riserva di integrazione dei patti contrattuali

Il Comune ha la facoltà di pretendere modifiche ai patti contrattuali per renderli più coerenti con gli obiettivi del progetto in tema di:

- coworking;
- associazioni di strada – Piazza;
- servizi di sicurezza affidati a terzi.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 21
Termini di avvio e conclusione degli interventi

L'avvio degli interventi da realizzare finanziati e la loro conclusione devono avvenire entro il termine massimo di 90 giorni o diverso termine stabilito così come determinato dal Responsabile del procedimento nel decreto di concessione del finanziamento e comunque nel rispetto della tempistica condizionata a seguito della convenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per conclusione degli interventi si intende la data di emissione dell'ultima fattura.

Articolo 22
Obblighi del beneficiario

I beneficiari sono tenuti a:

- a) utilizzare la piattaforma informatica predisposta per tutte le comunicazioni relative al procedimento;
- b) avviare, se non l'hanno fatto in precedenza, l'iniziativa entro il termine definito dal decreto di assegnazione del contributo;
- c) trasmettere la dichiarazione di avvio dell'iniziativa;
- d) accettare la pubblicazione sul sito del Comune dei dati sintetici relativi all'iniziativa;
- e) mantenere per tutta la durata del progetto e fino al termine previsto dal vincolo di stabilità, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;
- f) attuare le iniziative prospettate conformemente alla domanda di finanziamento, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 24 in relazione alle possibili variazioni;
- g) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le eventuali possibili proroghe concesse determinate dai tempi autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- h) presentare la rendicontazione entro i termini di 30 giorni dalla conclusione dell'intervento o data diversa stabilita dal decreto di concessione del finanziamento;
- i) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario;
- j) conservare presso i propri uffici, per € 5 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione dell'iniziativa trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante;
- k) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui l'articolo seguente;
- l) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 34;
- m) rispettare gli obblighi di informazione secondo standard che sarà comunicato;
- n) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

- o) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 24 e 25, in relazione a variazioni e modifiche societarie, sempre che le stesse non costituiscano variazione del punteggio assegnato in sede di valutazione dell'istanza;
- p) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.

Articolo 23 **Informazione del pubblico**

I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione con le seguenti modalità:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dal Comune;
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario del Comune, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto.

Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico e comunque di tutte le misure di informazione e comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE Stato, ecc.).

Qualora richiesto dall'Amministrazione, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione comunale o utilizzati in altre iniziative di diffusione.

Articolo 24 **Variazioni dell'iniziativa**

Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando una richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, contenente una sintetica relazione che evidenzia gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione né possono costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

Di regola non è ammesso cambiare la sede dell'intervento.

Non sono ammesse proposte di variazione che, se prospettate inizialmente, avrebbero determinato un punteggio di merito diverso.

Il Comune procede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non possono comportare un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Le istanze dovranno essere inoltrate mediante piattaforma.

Articolo 25 **Variazioni soggettive del beneficiario**

Nel caso di variazioni soggettive del beneficiario, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a. ne faccia specifica domanda;
- b. sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c. prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d. mantenga l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e. si impegni a rispettare i vincoli di stabilità (di cinque anni) per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente bando in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

Alla domanda di subentro deve essere unita copia dell'atto registrato relativo alla variazione, una relazione sulla variazione medesima e dichiarazione sul rispetto dei contributi de minimis.

Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro interviene entro trenta giorni.

Articolo 26
Rinunce al contributo

E' ammessa la rinuncia al contributo.

Il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento finanziato, è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune il sorgere di tali impedimenti.

Il Comune si riserva di procedere alla revoca totale o parziale del contributo concesso.

Articolo 27
Controlli e sospensione

In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento.

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'incentivo assegnato, qualora abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei contributi di cui il presente provvedimento possa non essere raggiunto.

La sospensione della erogazione è disposta, se compatibile con i tempi e obiettivi del progetto presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un periodo non superiore a due mesi.

Scaduto il termine appena detto, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato.

CAPO VI ANTICIPI - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - REVOCHE

Articolo 28
Erogazione in via anticipata - anticipazione

Per coloro i quali hanno presentato istanza a domanda e a sportello è ammessa la richiesta di erogazione anticipata del contributo nella misura del 60% dell'importo assegnato.

L'erogazione è, in ogni caso, subordinata alla preventiva costituzione della cauzione (di pari importo all'anticipazione) e all'esito positivo delle eventuali verifiche disposte dal Comune per il tramite del proprio broker.

La cauzione, costituita nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, deve contenere in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, senza possibilità di eccezioni di sorta, in deroga all'art. 1945 C.C., a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta fideiussione dovrà avere decorrenza dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento e avere durata fino al termine del vincolo di stabilità.

Articolo 29
Rendicontazione e liquidazione

Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'intervento presenta la documentazione di rendicontazione e la domanda di pagamento a saldo esclusivamente tramite l'apposita piattaforma informatica predisposta per la presentazione delle istanze. Non sono ammesse trasmissioni via e-mail, cartacee, via pec o fax.

Il beneficiario può presentare domanda motivata di proroga del termine di consegna rendicontazione, fermi i termini e limiti invalicabili posti al Comune in relazione alla rendicontazione del contributo ricevuto dalla Presidenza del Consiglio.

La documentazione di rendicontazione deve essere certificata da:

- a. persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
- b. persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli

articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

- c. centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Il rilascio della certificazione deve avvenire a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi.

I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione per i successivi 5 anni dalla liquidazione del contributo.

Come detto sopra le spese sostenute dal beneficiario sono ammissibili se comprovate da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data non precedente al 26.03.2018.

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento è ritenuta adeguata la seguente documentazione:

- a. bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile; nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- b. assegno: l'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile": il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno e la fotocopia dell'assegno emesso;
- c. carta di credito e/o bancomat: il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione;
- d. bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale; nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi della spesa, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e. vaglia postale: il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale; nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f. MAV (bollettino di pagamento mediante avviso): il beneficiario trasmette l'originale del MAV e le correlate evidenze contabili;
- g. pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali; il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentate ai fini della rendicontazione indicano:

- a) l'oggetto dell'acquisto o i servizi eseguiti e il relativo costo;
- b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
- c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati.

Anche in sede di liquidazione del saldo viene verificata l'eventuale sussistenza di debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti per i quali sia intervenuta la messa in mora; il richiedente, impossibilitato a pagare l'intero importo, può chiederne la rateazione al competente Servizio; in ogni caso tali debiti (al pari di quelli riscontrati in sede di istruttoria) devono essere estinti al più 60 giorni prima del termine assegnato al Comune per la rendicontazione dell'intervento; in mancanza, il contributo viene revocato.

Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni dettate dall' art. 48-bis, Dpr 602/1973.

In via esemplificativa, entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione e della domanda di pagamento il Comune verifica:

- a. la completezza della documentazione, in particolare la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'intervento eseguito (a titolo esemplificativo certificati di conformità, collaudi, certificazioni energetiche, ecc.);
- b. il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 in capo all'impresa;
- c. l'avvenuta esecuzione dell'intervento rendicontato e la sua coerenza con l'intervento prospettato e finanziato;
- d. l'effettività dei pagamenti;

- e. l'inerenza delle spese dedotte al solo intervento proposto;
- f. l'effettività della spesa come diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- g. la ragionevolezza della spesa in quanto economicamente plausibile.

Sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese verrà applicata la ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/1973 se ne ricorrono i presupposti.

Articolo 30 **Errori palesi**

Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio istruttore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Sono errori palesi, alternativamente, quelli:

a. che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei loro allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b. che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore.

La correzione degli errori avviene con atto dell'ufficio su richiesta del beneficiario.

Articolo 31 **Rideterminazione contributo**

Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale.

Ferma restando l'intensità dell'aiuto pari al 70% della spesa ammissibile, il verificarsi di una o di entrambe le seguenti condizioni comporta la proporzionale riduzione del contributo concesso:

- nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche all'intervento iniziale regolarmente comunicate ed approvate;
- nel caso di attuazione parziale dell'intervento previsto e finanziato che, garantisca, comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento stesso.

In ogni caso, per dar corso ad una riduzione del contributo e non alla revoca dello stesso, è necessario che l'importo dell'intervento ricalcolato non sia inferiore alla soglia minima di accesso al contributo prevista dall'articolo

Articolo 32 **Rateazione**

Qualora l'importo assegnato e da restituire sia inferiore a 40.000 euro e, per la situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il Comune può consentire che le somme dovute siano restituite in un massimo di trenta rate mensili.

In caso di comprovato, ulteriore, peggioramento della situazione del soggetto debitore può essere accordata un'ulteriore rateazione per altri trentasei mesi.

Il debitore che omette di pagare tempestivamente due rate, anche non consecutive, decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

Le somme da restituire ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

L'Amministrazione è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute anche in deroga ai limiti appena detti.

Esclusivamente nel caso venga ammesso ad incentivo l'avvio di nuove attività d'impresa da parte di lavoratori svantaggiati di cui art. 2 Dlgs 276/2003, laddove l'attività cessi, per necessità economiche o meno, prima che sia decorso il termine connesso al vincolo di destinazione, il beneficiario può presentare una richiesta motivata, supportata da una circostanziata relazione redatta dal soggetto che ha reso i servizi di tutoraggio – accompagnamento a supporto del percorso e dall'Agenzia pubblica di riferimento (Azienda Sanitaria e/o Servizi Sociali dell'Ambito), di rateazione della restituzione del beneficio o di rinuncia al credito da parte del Comune.

Articolo 33 **Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

- a. al conseguimento di punteggi premiali giustificato dalla descrizione di iniziative che poi, salvo gravi e comprovati impedimenti, non vengano attuate;
- b. la mancata attuazione di punti qualificanti della relazione tecnica che supporta la domanda di contributo;
- c. ove emergano significativi scostamenti dal progetto che hanno determinato l'attribuzione di punteggi di merito in sede di valutazione, e l'evidenza del concreto svolgimento dell'attività di impresa per come apprezzabile dalla contabilità d'impresa e dalle dichiarazioni fiscali;
- d. se i documenti di spesa hanno data precedente a quella del 26.03.2018;
- e. nel caso di debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti, al mancato pagamento di due rate, consecutive o meno, da parte del debitore, ammesso alla rateazione;
- f. sempre nel caso di debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti, laddove il debito non sia stato interamente estinto al più 30 giorni prima del diverso termine assegnato al Comune per la rendicontazione dell'intervento;
- g. la mancata accettazione del contributo da manifestare a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria e da inoltrare unitamente all'ordine di acquisto e nel caso di importi superiori ad € 7.000,00 all'accettazione da parte del fornitore con indicazione della data di presunta consegna per tutti i beni;
- h. se il termine fissato per la rendicontazione delle spese o per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre invano;
- i. qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale dei contenuti o delle modalità di esecuzione;
- j. se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 35;
- k. la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13-8-2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Si intende che il potere di revoca (e le conseguenti azioni di recupero) potrà essere esercitato fino alla permanenza del vincolo di destinazione.

CAPO VII Obblighi del beneficiario

Articolo 34 Obblighi e vincoli del beneficiario

In linea con l'articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000, dalla data di conclusione dell'iniziativa (data ultima fattura) l'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi, salvo eventuali deroghe per le imprese avviate da soggetti svantaggiati:

- a. mantenere l'unità locale relativamente alla quale sono riferiti gli investimenti e viene richiesto il contributo all'interno dell'Area indicata nella domanda per cinque anni ;
- b. mantenere la destinazione dei beni mobili interessati dagli incentivi per cinque anni.

Peraltro, beni mobili oggetto di incentivazione divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dalle iniziative ammesse ad incentivazione.

Il vincolo di destinazione per 5 anni, sussiste anche per le assunzioni incentivate.

Per i servizi il vincolo di destinazione si intende assolto con la piena esecuzione delle prestazioni connesse.

Per l'intera durata del progetto e, quindi, per tutto il periodo di efficacia dei vincoli di destinazione, il beneficiario del contributo ha il dovere di informare gli utenti del beneficio ricevuto attraverso specifica indicazione che verrà indicata nel decreto di concessione secondo quanto stabilito con apposita determinazione dirigenziale dal Responsabile del procedimento in rapporto alla tipologia dell'iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Articolo 35
Obblighi di tracciabilità

Il Soggetto Attuatore deve adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13-8-2010 n. 136 *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*.

In relazione al presente Bando, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali il Beneficiario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste italiane Spa, dedicati. Tutti i movimenti finanziari relativi al contributo devono essere registrati su questi.

La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13-8-2010 n. 136 *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* è causa di revoca del contributo.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36
Informazioni sul Bando e Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento del presente Bando è l'arch. Federica Brazzafolli, Dirigente del Comune di Pordenone - tel. 0434-392500. L'amministrazione comunale costituirà una unità di progetto con personale interno (trasversale fra uffici/unità/settori) e professionisti qualificati esterni che procederà ad effettuare le necessarie istruttorie.

Il Rup procederà, secondo le norme vigenti, a nominare la commissione per la valutazione delle istanze a domanda secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il Bando di selezione relativo al presente procedimento viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Pordenone, nonché su altri canali informativi che l'Amministrazione utilizza.

A decorrere dal 24.04.2019 eventuali informazioni possono essere richieste anche tramite posta elettronica all'indirizzo di casella di posta elettronica impresa_accessibile_inclusiva@comune.pordenone.it;

Il Comune si riserva

- ✓ di affidare a dei soggetti esterni iniziative di informazione e divulgazione dei contenuti del presente bando;
- ✓ di affidare a dei soggetti esterni funzioni di punto di contatto e informazione all'utenza sui contenuti del presente bando, sulle modalità tecniche di compilazione e di inoltro delle domande;
- ✓ di affidare eventualmente a dei soggetti esterni funzioni di istruttoria delle domande pervenute.

L'amministrazione comunale informa che fino alla data esecutività dell'atto integrativo alla convenzione sottoscritta fra il Comune di Pordenone e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si concretizzerà con la registrazione alla Corte dei Conti del decreto del Segretario Generale della Presidenza di approvazione della convenzione stessa, non procederà ad assegnazione di contributi. L'amministrazione si riserva altresì di sospendere le procedure e/o non dare corso all'esame delle istanze e alla conseguente assegnazione di finanziamenti nel caso in cui per qualsiasi ragione venga meno il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 37
Trattamento dei dati personali

L'espletamento del presente procedimento implica il "trattamento" di "dati personali". Tale operazione ed il suo oggetto sono definiti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento UE 27.04.2016 nr. 679.

Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone.

Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai soggetti partecipanti vengono utilizzate esclusivamente per fini afferenti al presente procedimento: esse vengono utilizzate nella predisposizione (attuata con l'impiego di strumenti informatici e di programmi di videoscrittura) di tutti gli atti amministrativi connessi. Non vengono costituite "banche dati". Del pari, gli elementi conoscitivi acquisiti non sono forniti a terzi, salvo l'eventuale esercizio del diritto di accesso. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in vista della conduzione e definizione del presente procedimento. La sua mancanza determina l'esclusione.

Si richiamano le disposizioni dettate dal decreto sindacale nr. 71 del 05.11.2018.

Articolo 38
Rettifiche, integrazioni e faq

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di pubblicare eventuali note a rettifica/chiarimento/integrazione rispetto alle disposizioni del Bando per meglio chiarire eventuali aspetti di dettaglio.

E' possibile inoltrare delle FAQ (purché nel mentre non sia stata inoltrata la domanda di contributo) che di regola saranno evase nel termine di 10 giorni lavorativi e la relativa risposta sarà pubblicata, a disposizione di tutti, nella pagina dedicata del sito internet.

Articolo 39 Revocabilità del Bando e dell'intero procedimento
--

In modo esplicito, l'Amministrazione comunale, attraverso il responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di assumere atti modificativi/integrativi per meglio chiarire i contenuti del bando, ovvero sospendere temporaneamente i termini, riaprire i termini, revocare il presente Bando a seguito di eventuali provvedimenti della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel caso potrebbe anche essere avviata una nuova ed ulteriore procedura ad evidenza pubblica.

Comunque, nessun ristoro sarà dovuto dal Comune di Pordenone ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento.

Articolo 40 Disposizioni finali di rinvio e ricorsi
--

Si rinvia senz'altro a tutte le disposizioni di legge connesse e del "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente Bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Allegati:

Planimetria e elenco vie

Modello istanza

Modello istanza art.16

Guida all'utente alla definizione di PMI